



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

FRANCESCO A. GENOVESE

Presidente

Diritto d'autore -
format televisivi -
concorrenza sleale

FRANCESCO TERRUSI

Consigliere

PAOLA VELLA

Consigliere - Rel.

Ud. 10/09/2021 CC
Cron.

ANDREA FIDANZIA

Consigliere

R.G.N. 11707/2017

RITA RUSSO

Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11707/2017 proposto da:

(omissis)

, in proprio e nella qualità di socio accomandatario

della

(omissis)

s.a.s., elettivamente domiciliato in

(omissis)

, presso lo studio dell'avvocato

(omissis)

che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato

(omissis)

, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(omissis)

S.r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore, e

(omissis)

, entrambe

elettivamente domiciliate in

(omissis)

, presso lo

studio dell'avvocato

(omissis)

, che le rappresenta e difende,

giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

nonché contro



(omissis) S.p.a., in persona del legale rappresentante
 pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) ,
 presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e
 difende unitamente all'avvocato (omissis) , giusta procura
 a margine del controricorso;

- controricorrente -
 avverso la sentenza n. 2213/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA,
 depositata il 08/04/2016;
 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
 10/09/2021 dal cons. Paola VELLA.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 16/06/2004, (omissis) , in
 proprio e quale legale rappresentante di (omissis) s.a.s. (di seguito
 (omissis)), convenne in giudizio la (omissis) S.p.a. (di
 seguito (omissis)), (omissis) e (omissis)

S.r.l. (di seguito (omissis)), per il risarcimento dei danni
 conseguenti al plagio di una propria opera intellettuale, ai sensi della
 legge n. 633 del 1941 – legge sul diritto d'autore (di seguito LDA).

1.1. Gli attori dedussero in particolare che la (omissis) , autrice
 del programma " (omissis) " (poi denominato " (omissis)

"), prodotto da (omissis) , aveva utilizzato pedissequamente il cd.
format 2001 – che il (omissis) aveva realizzato e di cui (omissis) era
 produttrice e titolare dei diritti – avente ad oggetto la trasmissione in
 una scuola di spettacolo in forma di "striscia quotidiana" (denominata
 " (omissis) "), costituente elaborazione di un precedente
format del 1995, prodotto da (omissis) per (omissis), che, dopo una prima
 elaborazione secondo il cd. *format* 1998 (progetto televisivo
 denominato "progetto nuova serie della scuola in diretta e/o progetto
 scuola") aveva avuto una trasposizione scenica nella serie televisiva



“ (omissis) ” (trasmessa da (omissis) tra (omissis) e (omissis)).

1.2. Oltre al plagio, lamentarono una condotta di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. a carico di tutti i convenuti e una condotta illecita ex art. 1337 c.c. a carico di (omissis), che in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede aveva dapprima protratto (nel 1998-1999 sul *format* 1998 e nel 2001 sul nuovo *format* 2001) e poi interrotto le trattative con il (omissis) per la realizzazione del *format* 2001, mandando però in onda a settembre 2001 la trasmissione televisiva “ (omissis) ”, che «ricalcava pedissequamente il progetto» descritto nel *format* 2001.

2. Il Tribunale di Roma rigettò tutte le domande.

3. Con la sentenza impugnata in questa sede, la Corte d’appello di Roma – sezione specializzata in materia di impresa ha rigettato l’appello osservando: i) che il tribunale non aveva errato nell’individuare l’oggetto delle domande: il riferimento al *format* 1998 in luogo del *format* 2001 era frutto di un mero errore materiale, e la descrizione dei contenuti a pag. 6 della sentenza di primo grado era «esattamente corrispondente ai contenuti del c.d. format 2001»; ii) che ai fini della configurabilità di un’opera dell’ingegno il criterio della assoluta novità ed originalità dell’opera è stato superato dal criterio della “creatività soggettiva”, riguardante non l’idea in sé, ma la forma della sua espressione (Cass. 13249/2011, 20925/2005, 15943/2004), sicché ai fini della tutelabilità del *format* – inteso, secondo la nozione data dalla SIAE nel bollettino ufficiale n. 66 del 1994, in assenza di una definizione normativa, quale opera che «deve presentare, come elementi qualificanti, delle articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura



esplicativa ripetibile del programma» (Cass. 3817/2010) – è necessaria la presenza di «una struttura programmatica dotata di un grado minimo di elaborazione creativa, la quale sia caratterizzata dall'individuazione iniziale almeno degli elementi strutturali della vicenda, quali l'ambientazione nel tempo e nello spazio, i personaggi principali, il loro carattere e il filo conduttore della narrazione» (Cass. 21172/2011; iii) che le suddette caratteristiche difettano nella elaborazione scritta del *format 2001*, il quale manca di «quella compiuta concretezza espressiva» e in particolare di elementi scenografici e caratterizzazione dei protagonisti (come rilevato anche dal giudice di primo grado), tanto che un aspetto saliente del *format* quale «la tipologia di scuola ove ambientare il programma (...) è ancora prospettata come opzione aperta»; iv) che il *format 2001* e il *format* di “ (omissis) ” sono strutturalmente diversi, poiché il primo integra un *reality show*, il secondo un *talent show* e diversa è anche la struttura narrativa, quella del primo essendo focalizzata sull'aspetto umano e relazionale, quella del secondo sulla crescita e competizione tra nuovi talenti, mentre vi sono solo alcune identità di elementi «relativi a particolari non salienti perché secondari o già noti o che costituiscono semplici idee diversamente espresse» (ad esempio l'ambientazione nella scuola di spettacolo e la modalità di trasmissione in forma di striscia quotidiana, quest'ultima già sperimentata dal 2000, per il “ (omissis) ”); di qui l'esclusione del plagio, conformemente ai criteri elaborati da Cass. 13249/2011 in tema di diritto d'autore relativo ai programmi televisivi; v) che, quanto alla domanda di concorrenza sleale, non sussistono né la qualità di imprenditore in capo al (omissis) e alla (omissis), né un rapporto di concorrenzialità fra (omissis) e (omissis), rapporto in ipotesi intercorrente tra (omissis) e (omissis) (entrambe società di produzione televisiva) ma non



allegato da parte attrice – così come non sono state allegare circostanze tali da individuare una relazione tra concorrente e terzo interposto che, pur non possedendo i requisiti soggettivi, agisca per conto o in collegamento con il concorrente del danneggiato e può così essere ritenuto responsabile in solido con quest'ultimo (Cass. 18691/2015) – la quale si è limitata a precisare nelle memorie conclusionali di primo grado una responsabilità diretta di (omissis) (che non è concorrente di (omissis) o (omissis)) ed una responsabilità solidale di terzi interposti quali (omissis) (che non è parte in causa) e la stessa (omissis) (senza allegare né chiedere di provare se, quando e come costei sia venuta in possesso del *format* di (omissis)); vi) che dalla documentazione in atti risulta che i colloqui tra il (omissis) (dirigente di (omissis)) e il (omissis) erano embrionali (meri contatti informali per vagliare la fattibilità di un progetto) e, per quanto protrattisi nel tempo, non si sono «mai tradotto in vere e proprie trattative con individuazione quantomeno dei punti essenziali del rapporto»; vii) che pertanto i mezzi istruttori richiesti (prova testimoniale) sono irrilevanti e le prove documentali prodotte in appello non decisive, poiché «palesamente ininfluenti».

4. Avverso tale decisione il (omissis) e la (omissis) hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui hanno resistito con controricorso sia (omissis) che la (omissis) e la (omissis) . Il ricorrente e questi ultimi controricorrenti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, rubricato «violazione dell'art. 132 n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.», si deduce la nullità della sentenza di secondo grado (e di quella di primo grado), per la mancata comprensione del fatto oggetto di causa (la comparazione del *format* ideato dal (omissis) con quello di " (omissis) ") e la



conseguente mancanza, nella sentenza impugnata, della «concisa indicazione delle ragioni di fatto», stante «la più assoluta confusione operata dalla Corte» d'appello tra il primo *format* del 1995, il secondo progetto del 1998 e il terzo *format* del 2001.

4.2. Il secondo mezzo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.», prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo – ossia che la trasmissione “(omissis)

” «ricalcava pedissequamente il progetto *format* ideato da (omissis) » per ambientazione, dinamiche, modalità di trasmissione – in uno al vizio di motivazione apparente, in quanto il *reality show* sarebbe un *genus* cui appartiene anche il *talent show*.

4.3. Con il terzo motivo, rubricato testualmente «violazione e falsa applicazione della L. 633/1941 (artt. 1, 2 e 100) con riferimento alla tutelabilità del *format* ideato da (omissis) . Art. 360 n. 5 c.p.c.», si osserva che «l'autore acquisisce il diritto sull'opera per il solo fatto di averla creata senza che venga richiesta alcuna ulteriore formalità, come per l'appunto la pubblicazione, il deposito o la registrazione» e quindi è «tutelabile anche lo schema di trasmissione, purché esso presenti (come nel caso di specie) elementi sufficienti di originalità e creatività», sottolineandosi che «le due successive formulazioni del *format* di (omissis) » avrebbero «condotto alla elaborazione di un soggetto televisivo compiuto e dettagliato».

4.4. Il quarto mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2598, n. 3, c.c., per avere la corte d'appello rilevato la mancata allegazione di circostanze che consentissero di individuare la relazione tra concorrente e terzo interposto, senza poi ammettere le prove testimoniali riproposte in appello (39 capitoli di prova con 13 testimoni).



4.5. Il quinto motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell'art. 1337 c.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.» censura il fatto che «la motivazione sullo stadio embrionale delle trattative è assolutamente generica» e che «i documenti prodotti delineano una situazione di fatto non compatibile con quella descritta dalla Corte».

5. Tutti i motivi sono inammissibili.

5.1. La censura di nullità delle sentenze di primo e secondo grado per motivazione apparente, a causa della «mancata comprensione ... della struttura dei *format* ideati dal (omissis) », che costituirebbe «l'antecedente logico-giuridico rispetto ad ogni ulteriore valutazione» risulta veicolata dal primo motivo in modo incongruente rispetto al vizio contestato, risolvendosi nella messa in discussione dell'accertamento di fatto operato dai giudici di merito. Peraltro, la motivazione della sentenza impugnata non risulta affatto apparente, tale potendo ritenersi (con conseguente nullità della sentenza in quanto affetta da *error in procedendo*) solo quando essa, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. U, 22232/2016; cfr. Cass. Sez. U, 8053/2014). Tra l'altro, nel caso di specie la corte d'appello ha espressamente dato atto che il mero errore materiale compiuto dal tribunale nel fare riferimento al *format* del 1998, in luogo del *format* del 2001, non aveva inciso sulla corretta individuazione dell'oggetto delle domande, evincibile dalla descrizione dei contenuti dei vari *format* implicati.

5.2. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo, che peraltro non rispetta i canoni del novellato art. 360, n. 5) c.p.c., in base ai quali il ricorrente è onerato di indicare – conformemente agli



artt. 366, comma 1, n. 6) e 369, comma 2, n. 4), c.p.c. – il "fatto storico", il cui esame sia stato omissis, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché la sua "decisività" (*ex multis* Cass. Sez. U, 8053/2014; Cass. 19987/2017, 27415/2018, 6735/2020). Si tratta quindi ancora una volta di deduzioni di merito, a fronte di una motivazione per nulla apparente.

5.3. Il terzo motivo veicola contestazioni di merito, poiché il ricorrente si limita a contrapporre la propria lettura dei fatti a quella, diversa, data dal giudice di merito, peraltro travisandone anche la *ratio decidendi* (ad esempio la corte d'appello afferma espressamente a pag. 7 che «con ciò non si intende dire che il *format* debba essere necessariamente realizzato per trovare tutela, ma che ove, come nella specie, sussista una mera scrittura dello stesso, esso deve contenere una specificazione sufficiente degli elementi formali in cui si esprime l'idea alla base dello stesso, sì da potersi apprezzare una forma creativa tutelabile»).

5.4. Anche il quarto mezzo impinge nel merito, e per di più manca di autosufficienza sulle pretese allegazioni e sul contenuto dei capitoli di prova, fermo restando che la corte d'appello afferma chiaramente che non sono stati articolati capitoli di prova testimoniale su se, come e quando la (omissis) sia venuta in possesso del *format* di (omissis) (v. pag. 11 sentenza impugnata).

5.4.1. Va invero data continuità al consolidato orientamento di questa Corte per cui, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare



specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (Cass. 1271/2018, 23194/2017).

5.4.2. La doglianza sulla mancata ammissione di mezzi istruttori o sul mancato esercizio dei poteri officiosi è infatti sussumibile nell'ambito del vizio di motivazione, di cui deve avere forma e sostanza, potendo quindi essere denunciata per cassazione solo quando abbia riguardato un fatto decisivo della controversia; risulta perciò necessario che la prova non ammessa, ovvero non esaminata in concreto, sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la *ratio decidendi* venga a trovarsi del tutto priva di fondamento (Cass. 251/2018, 24787/2016; cfr. Cass. 5377/2011, 4369/2009, 11457/2007, 3075/2006, 15633/2003, 16997/2002).

5.5. Infine, anche il quinto motivo attiene palesemente al merito.

6. Può quindi concludersi che il ricorso è inammissibile poiché, sotto l'apparente deduzione dei vizi di violazione o falsa applicazione di legge, mancanza di motivazione e omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, mira, in realtà, ad una nuova valutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie rispetto a quella operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019; Cass. 5987/2021).

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, liquidate in dispositivo.



8. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: quanto a (omissis)

S.r.l. e (omissis), in Euro 8.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge; quanto a (omissis)

S.p.a., in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10/09/2021

Il Presidente

